

STATUTO

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

È costituita l'Associazione denominata "Centro Italiano di Solidarietà di Belluno Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "CE.I.S. Belluno ETS", ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 117/2017 e delle disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili. L'utilizzo, nella denominazione, dell'indicazione di "ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" è subordinato all'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Belluno. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Ambito di operatività -

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esercita le proprie finalità statutarie principalmente nell'ambito del territorio della Regione del Veneto ma potrà estendere le proprie attività nel territorio italiano ed all'estero, in caso di progetti internazionali.

Per il conseguimento dello scopo sociale, l'associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti, associazioni, confederazioni operanti nel proprio settore di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.

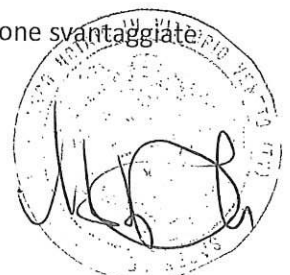
Essa fornisce, sia direttamente che tramite entità collegate e partecipate dallo stesso "CE.I.S. Belluno ETS", assistenza sociale e socio-sanitaria per il recupero e riabilitazione di persone tossicodipendenti, alcolisti o in stato di dipendenza da sostanze compresi i soggetti affetti dalle patologie sia fisiche che psichiche che dalla dipendenza possono sia derivare che essere conseguenti, nonché nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Centro Italiano di Solidarietà di Belluno

Per il perseguimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del d.lgs. 117/2017, alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 d.lgs.117/2017;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 d.lgs. 117/2017;

Alfredo Di Bartoli



Centro Italiano di Solidarietà di Belluno

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

a) promuove iniziative rivolte alla prevenzione o alla riduzione di condizioni di bisogno e disagio individuale o familiare, e al tempo stesso alla sensibilizzazione della società ad esprimere solidarietà nelle forme più adatte nei confronti di tali situazioni;

b) promuove la valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;

c) promuove e gestisce, direttamente o indirettamente, realtà e strutture assistenziali, residenziali e sociali, specializzate nell'assistenza e nella riabilitazione della persona in stato di necessità e di disagio fisico e psicologico;

d) promuove e gestisce unità di offerta socio sanitarie residenziali e semiresidenziali accreditate nell'ambito delle dipendenze patologiche, della salute mentale, dei minori e degli anziani;

e) promuove e svolge attività di orientamento e formazione professionale, volte all'aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e ricollocamento professionale di giovani e adulti;

f) promuove e svolge formazione professionale e avviamento al lavoro di persone appartenenti alle fasce deboli e categorie svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente;

g) gestisce attività di servizi per l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.

h) promuove iniziative rivolte all'integrazione sociale dei cittadini, all'affermazione individuale e sociale delle persone emarginate, a rimuovere pregiudizi e disuguaglianze di ogni genere, alla diffusione della cultura dell'integrazione;

i) promuove l'attività di ricerca e formazione in campo sociale, culturale e socio-sanitario, anche a sostegno dell'attività sanitaria di prevenzione;

l) amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;

m) può rilasciare garanzie sotto forma di fidejussioni, avalli e/o altre garanzie a favore di terzi e consentire iscrizioni ipotecarie sui beni sociali a garanzia di debiti anche di terzi, purché tali operazioni siano strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale sopra indicato e siano rese gratuitamente;

n) può compiere operazioni strumentali di natura commerciale, mobiliare ed immobiliare ritenute necessarie ed utili e può, sempre a tal fine e nei limiti di legge, assumere partecipazioni, non ai fini del collocamento, in consorzi, associazioni ed in altre società, aventi oggetto analogo, affine, o connesso al proprio, purché il possesso delle quote di partecipazione si sostanzii in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di eventuali utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Per il conseguimento dello scopo sociale, l'associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti, associazioni, confederazioni operanti nel proprio settore di attività o affini e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere l'attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo

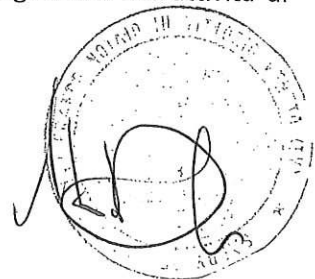
L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 4

- Soci -



Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi

di Filippo De Bortoli

Centro Italiano di Solidarietà di Belluno

dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. E' espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza entro 60 giorni dal ricevimento della stessa; in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine previsto, si intende che essa sia stata accolta;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale eventualmente fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari e straordinari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.
- i soci straordinari: coloro che sostengono il Centro collaborando ai suoi scopi indirettamente con elargizioni e prestazioni di qualsiasi genere.

Non sono previste differenze di trattamento tra i soci relativamente ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione;

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le deliberazioni assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare l'eventuale quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

- Perdita dello status di socio -



Centro Italiano di Solidarietà di Belluno

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, e successivamente ratificata dall'Assemblea dei soci, per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

La proposta di esclusione può essere presentata al Consiglio Direttivo, con richiesta motivata, anche da almeno un decimo degli associati

L'associato può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione entro tre mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 7

- Assemblea -



Centro Italiano di Solidarietà di Belluno

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, se prevista, hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Articolo 8

- Funzionamento dell'Assemblea degli Associati -

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. Le convocazioni devono essere effettuate con avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati al domicilio risultante da apposito registro conservato a cura del Consiglio Direttivo (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, p.e.c. o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'associato, fermo restando che quelli tra loro che non intendono indicare una utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, p.e.c. o altro specifico recapito, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata). In caso di urgenza la convocazione può avvenire con tre giorni di preavviso, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è

Centro Italiano di Solidarietà di Belluno

altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di telecomunicazione e il voto può essere espresso per via elettronica a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento e che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e dei votanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

d. Jifetto De Bartoli



Centro Italiano di Solidarietà di Belluno

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito "libro verbali". Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 9

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea degli Associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero tra persone indicate dagli enti giuridici associati.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa se prevista.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e, in apertura di ogni riunione, un Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio Direttivo deve convocare tempestivamente l'Assemblea per la loro sostituzione; i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 (due) volte all'anno. È convocato

Centro Italiano di Solidarietà di Belluno

mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito "libro verbali del Consiglio Direttivo".

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi attraverso strumenti di telecomunicazione e con espressione del voto per via elettronica a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento e che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e dei votanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Articolo 10

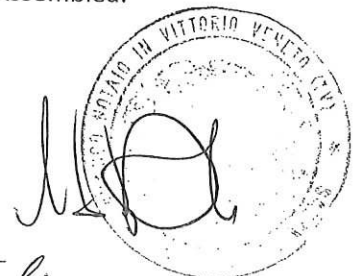
- Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

A. F. Bortoli



- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare l'eventuale quota annuale di adesione all'Associazione;
- deliberare la partecipazione ad Enti, società, altri Organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 11

- Presidente -

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 12

- Organo di Controllo -

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le

Centro Italiano di Solidarietà di Belluno

categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In mancanza, qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Articolo 13

- Patrimonio dell'Associazione -

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

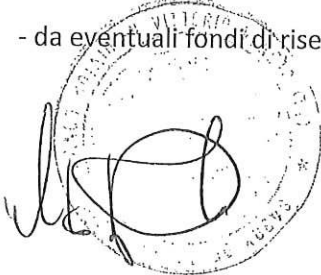
L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dai beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati dall'Associazione e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati, apportati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 14

- Risorse economiche -



Alfredo Di Bortoli

Centro Italiano di Solidarietà di Belluno

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali se previste;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- reddito derivanti dal patrimonio di cui all'art. 13;
- entrate e rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, eventualmente esercitate secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 15

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, salvo proroghe consentite dalla normativa vigente, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 (trentuno) maggio, salvo proroghe consentite dalla normativa vigente, per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 31 (trentuno) maggio, salvo proroghe consentite dalla normativa vigente, per la definitiva approvazione.

Articolo 16

- Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio -

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Centro Italiano di Solidarietà di Belluno

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017

Articolo 17

- Norme di rinvio-

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

don Filippo De Bartoli

